



CITTA' DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

PROVINCIA DI FROSINONE
"MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE"



UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 29.04.2026 Prot. n. 5894

OGGETTO: PRESCRIZIONI PER I PROPRIETARI DEI FONDI CONFINANTI CON LE STRADE COMUNALI E VICINALI, REGIONALI E PROVINCIALI E AUTOSTRADA RICADENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO.

IL SINDACO

CONSTATATO lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale ed in particolare i fondi confinanti con le strade pubbliche;

RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi da cui protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale ed i marciapiedi invadendoli così limitando non solo l'uso degli stessi ai pedoni ma ostacolando la visibilità e la leggibilità della segnaletica agli utenti della strada;

CONSIDERATO che il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi di inconvenienti igienico-sanitari e di pericoli per la viabilità;

RITENUTO necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali e vicinali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

RITENUTO, altresì, necessario ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono di provvedere alla pulizia periodica degli stessi con taglio delle erbe infestanti, che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;

PRESO ATTO delle note di ASTRAL S.p.a., AUTOSTRADE per L'ITALIA S.P.A. e R.F.I.;

VISTO il D.Lgs. 285/92 e il D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare attenzione all'art. 29 che impone ai proprietari di fondi confinanti con strade l'obbligo di mantenere alberature e vegetazione in condizioni di sicurezza, evitando ogni rischio per la circolazione e l'incolumità pubblica;

VISTO l'art. 7 comma 6 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 22/04/2014 rubricato "*manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni*";

VISTI gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 della Regione Lazio, artt. 70 e 99, relativo al taglio di piante in aree rurali o boscate, anche isolate, in caso di pericolo per la pubblica sicurezza;

VISTI gli artt. 50-54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



CITTA' DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

PROVINCIA DI FROSINONE
"MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE"



UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Tutto ciò premesso,

ORDINA

1) **ai proprietari**, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade in concessione ASTRAL, ANAS, AUTOSTRADE PER L'ITALIA, comunali, vicinali di uso pubblico ed ai binari ferroviari dell'intero territorio comunale ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono:

- 1.1. **al taglio dei rami** delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un'altezza di metri 5,00 (cinque) dal manto stradale;
- 1.2. **alla potatura delle siepi**, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade in concessione ASTRAL e ANAS, lungo i binari ferroviari, lungo la rete autostradale e vie comunali e vicinali che pregiudichino la sicurezza, la pulizia ed il decoro, la viabilità, la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dalle norme vigenti, per la loro messa a dimora. Inoltre, presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale da entrambi i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi piantati o esistenti in terreni laterali o ramaglie e fogliame di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
- 1.3. **al mantenimento delle aree** oggetto della presente Ordinanza pulite ed in perfetto ordine, attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare, oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
- 1.4. **la rimozione** periodica delle ramaglie e foglie cadute su marciapiedi e piani viabili, per effetto di intemperie o altra causa;
- 1.5. **la pulizia dei fossi fiancheggianti le strade** da ingombri che non favoriscono lo scorrimento libero delle acque reflue;
- 1.6. **l'abbattimento** di eventuali piante pericolose che minacciano di cadere sulla sede stradale perché secche, protese o piegate verso la strada, o per qualsiasi altra causa;

2) **ai proprietari**, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità;

3) **ai proprietari**, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale di curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, gli stessi dovranno provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche oltre a garantire che i lampioni della pubblica illuminazione siano liberi da rami e non danneggiati da alberi pericolanti;

ESECUZIONE IN DANNO

In caso di inottemperanza, previa diffida ove necessaria e fatti salvi i casi di urgenza, il Comune potrà provvedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi indispensabili, anche mediante ditta incaricata, con addebito integrale delle spese ai soggetti inadempienti, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.



CITTA' DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

PROVINCIA DI FROSINONE
"MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE"



UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato o che sia prevista una diversa e specifica sanzione:

- a) per le violazioni riconducibili all'art. 29 del Codice della Strada si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, oltre all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- b) per ogni altra violazione delle disposizioni della presente ordinanza, ove non diversamente sanzionata, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIGILANZA

La Polizia Locale, gli altri organi di polizia stradale e i soggetti istituzionalmente preposti sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

MEZZI DI IMPUGNAZIONE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- Al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
- Nei casi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, è possibile presentare motivato ricorso al Presidente della Repubblica italiana entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto;

PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito internet del Comune.

La trasmissione alle seguenti Autorità e soggetti:

- Provincia di Frosinone;
- Ufficio tecnico comunale;
- Polizia Locale;
- Stazione Carabinieri di Piedimonte San Germano;
- Polizia stradale;
- ASTRAL;
- ANAS;
- AUTOSTRADE PER L'ITALIA;
- R.F.I.;

Piedimonte San Germano, lì 29/04/2026.



Il Sindaco

Avv. Gioacchino Ferdinandi